



CME Consorzio Imprenditori Edili - Società Cooperativa

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI DA SOCI

(ARTICOLO 3, ULTIMO COMMA, STATUTO SOCIALE)

Premessa

Il presente Regolamento viene predisposto in attuazione di quanto previsto dall'art.3, ultimo comma, del vigente statuto sociale del CME.

Il presente Regolamento stabilisce condizioni, modalità e termini per la raccolta dei finanziamenti presso i soci del CME.

Il presente Regolamento tiene conto della vigente normativa sulla Raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche contenuta nelle seguenti fonti normative:

- Decreto legislativo n.385 del 1°settembre 1993, articolo 11
- Deliberazione del comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio in data 3 marzo 1994;
- Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella gazzetta ufficiale n.289 del 12/12/1994, sezione III, par.2..

Il presente Regolamento è stato approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 14 dicembre 1996 con delibera n.92.

1. Il CME, in relazione alle specifiche esigenze finanziarie di volta in volta riscontrate dall'Organo amministrativo, potrà richiedere ai propri soci di erogare somme a titolo di finanziamento. All'atto di ogni singola erogazione verrà stipulato, tra il CME e il socio, apposito contratto scritto che indicherà l'importo del finanziamento, la scadenza, la misura degli interessi sulle somme erogate, nonché le eventuali ulteriori pattuizioni. Gli schemi contrattuali e le relative condizioni saranno comunque riconducibili al mutuo; ai contratti di finanziamento si applicheranno pertanto, salvo diversa previsione contenuta nei contratti stessi, le disposizioni di cui agli articoli da 1813 a 1822 del codice civile.
2. I finanziamenti verranno in particolare richiesti dal CME in tutti i casi di effettuazione di lavori in conto proprio al fine di coprire le temporanee esposizioni finanziarie generate dal pagamento delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento, od in genere da pagamenti anticipati a terzi rispetto agli incassi. In tal

caso l'onere della erogazione del finanziamento sarà ad esclusivo carico del socio assegnatario dei lavori oggetto dell'intervento in conto proprio, ovvero, in caso di più soci assegnatari, di ciascuno di questi, in proporzione alla quota di lavori assegnatagli.

3. I singoli finanziamenti dovranno avere un termine di scadenza puntuale, essendo espressamente esclusa la possibilità di prevedere strumenti di raccolta "a vista", e neppure essere collegati alla emissione e/o gestione di mezzi di pagamento: Potrà prevedersi il rinnovo anche tacito della scadenza dei finanziamenti, ovvero la facoltà di rimborso anticipato da parte del mutuatario.
4. In relazione alle specifiche finalità di copertura delle esigenze finanziarie connesse con lavori assegnati ai soci, i finanziamenti non saranno generalmente fruttiferi di interessi a favore del socio mutuante, salvo deroghe in casi particolari e motivati. L'eventuale riconoscimento di un interesse sui finanziamenti ricevuti, ed i motivi che giustificano tale fatto, come pure la determinazione dell'interesse dovranno essere espressamente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.
5. Il complesso delle somme raccolte a titolo di finanziamento presso soci non potrà mai eccedere il triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Letto e approvato dall'Assemblea dei Soci del 14/12/1996